

Disciplinare della Loggia Amalia Augusta all'Oriente di Brescia

Discipline della R.: L.: AMALIA AUGUSTA

all'Or.: di Brescia

IN APPENDICE

agli Statuti Generali della F.: Mass.: in Italia

La R.: L.: Reale Amalia Augusta all'Or.: di Brescia

Considerando il dovere di porre in piena attività gli *Statuti generali dell'Ordine*; e la necessità di farlo in tempo opportuno, onde regolare le elezioni de' nuovi ufficiali e dignitarj di questa R.: L.: per l'imminente nuovo anno; e perchè ognuno de' nuovi eletti conosca l'estensione e la responsabilità delle rispettive funzioni.

DELIBERA QUANTO SEGUE

Art. I. Gli Statuti Generali della *F. Massoneria in Italia* pubblicati con decreto del G. O. del giorno 25° del 3° mese del corrente anno, già accettati da questa R.: L.: , saranno dal presente *S. Giovanni* in poi pienamente e integralmente attivati anche nelle parti, delle quali l'osservanza è stata sinora, per la resistenza delle circostanze, differita.

II. Colla prima seduta successiva all'istallazione de' nuovi Uffiziali e Dignitarj, i nuovi Registri delle deliberazioni e lavori della L. per ciascuno dei diversi gradi massonici, avranno principio, conformemente agli articoli 12 e 15 del tit. IX.

Le tavole sinora scritte in fogli volanti saranno raccolte ed unite in tre rispettivi volumi, compiti da un indice generale, e passati all'Archivio.

III. Il *Registro della Sapienza* ordinato dall'art. 13° del tit. IX avrà la forma degli Statuti generali, una copia de' quali sarà compresa nel volume.

IV. Prima di formare la Biblioteca della L. saranno consultati de' Membri più intelligenti dell' *Ordine*, per la scelta dei libri da provvedersi.

V. Ignorandosi, e d'altronde essendo temporario e variabile il giorno *nomastico* della nostra *Reale Titolare e Protettrice*, ed essendo troppo vicino al *S. Gio. d'inverno* quello della consecrazione del nostro *Tempio*; si fissa il terzo banchetto d'obbligazione per questa R.:L.: al giorno 21° del mese 1° di ciascun anno; e se ne fissa pure un quarto al giorno 21° del mese 7° per celebrare l'epoca nella quale il sole, fonte di luce e di vita, ricomincia il maestoso apparente suo corso, e quella in cui quest'astro benefico giunge alla meta del gran cerchio ch'egli descrive annualmente nella immensità degli spazj, onde quaggiù si rinnovella, ed è maturo nelle stesse rispettive epoche il vicendevole aspetto della natura.

VI. *Il Venerabile, i Sorveglianti, l'Oratore, il Segretario*, e gli altri *Uffiziali* della L. sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Deliberati in piena Loggia di unanime consenso tutti gli articoli del presente regolamento questo giorno 27° del X° mese dell'anno della V. : 5807 a pieno meriggio

LA R.:L.: REALE
A M A L I A A U G U S T A
ALL'OR.: DI BRESCIA

Visto l'art. 4° del decreto del G.:O.: d'Italia del giorno 25° del terzo mese del corrente anno 5807 che autorizza ciascuna L.: a darsi i Regolamenti di disciplina, e di amministrazione richiamati dagli Statuti generali all'Ordine:

DELIBERA QUANTO SEGUE

Artic. i. All'articolo 5° del titolo XVI di detti statuti si aggiunge in appendice:

Allorchè verrà invocato un soccorso per qualche *Fratello* di questa L.: od altro membro dell'*Ordine*, bramandolo egli, si userà il delicato riguardo di non pubblicare il di lui nome, ma lo si confiderà riservatamente al *Ven.:*, il quale con pari riservatezza lo comunicherà alle due prime *Luci*, ed all'*Elemosiniere*, che in questo caso saranno i Commissarij informatori. Le loro informazioni si leggeranno in L. per le sue deliberazioni. Il nome del beneficiato sarà iscritto in un libro intitolato= *Registro dei soccorsi segreti*= che resterà sotto la custodia del solo *Ven.*. Ogni atto di beneficenza registrato in questo libro, dovrà essere firmato dal *Ven.:* e dai tre Commissarij, ed accompagnato da documenti giustificativi.

II. A senso art.1,2,3,4,5,6,10,11, del cap. I. del Tit. XXVIII. si stabiliscono le seguenti tasse, mancie e prezzi.

1. Per tassa d'iniziazione di un *Appr.* L 40 - 60
-----di promozione a *Compagno* " 15 - 25
-----idem al grado di *Maestro* " 30 - 40
2. Per tassa di affiliazione, oltre la volontaria elemosina prescritta dall'art. 5 del capo, e titolo suindicati....." 20 - 30
3. La mancia ai *Fratelli Serventi* in ognuno dei casi d'iniziazione e promozione sarà di....." -- 2 --
4. La tassa fissa personale di ciascun membro della L. è determinata in lire tre al mese, sono annue....."-- 36 --
Pel diploma....."-- 6 --
Pel fregio comune in argento..... " -- 5 --
Per l'abito di *Apprendente*....."-- 5 --
Pel nastro, ed ornamento dell'abito in celeste ai *Maestri*....."-- 12 --

III. Sull'art. 9 del cap. II del tit. XXVIII portante l'obbligo, a chi si rende assente dal proprio Or. di pagare la tassa anticipata di un trimestre, si dichiara, che questa disposizione non riguarda quei *Fratelli*, i quali nell'allontanarsi da questo Or. avvertono, che vi si restituiranno entro un mese, e meno quelli che dimorano fuori Brescia.

IV. A termini dell'art. 1° del cap. I del tit. XXIX si conferma il vigente metodo di tenere sessione ordinaria di questa R.:L.: il Lunedì d'ogni settimana.

V. In conseguenza sino a che le sessioni saranno *ebdomadali*, l'avvertimento prescritto dall'art. 5° di detti capo e titolo non si farà che a quel *Fratello*, il quale sarà mancato sei volte consecutive alle sessioni ordinarie senza previo avviso.

VI. L'ammenda pecuniaria per ogni mancanza non giustificata, prescritta dall'art. 8° dei citati capo e titolo, è determinata in 50 centesimi, ossia mezza lira italiana.

VII. Colla norma in massima degli art. 7, 18, 20, del cap. III del tit. XXIX si stabiliscono le seguenti ammende pecuniarie applicabili alle *colpe leggere*, nelle quali incorresse qualche *Fratello*.

1. Per le inosservanze, ed inesattezze nei doveri
annessi alla carica, od ufficio che si ha in L.....-- 3 --

2. Per le indecenze, sussurri, e disturbi di qualunque
modo, che si commettono in tempo de' lavori.....-- 1 --

3. Per l'abuso delle qualità profane onde influire,
od imporre nelle deliberazioni.....-- 40 --

4. Per le altre colpe qualificate tali da divieto
contravvenuto, o prescrizione trascurata dagli
Statuti generali dell'Ordine, o de' particolari
Regolamenti di questa R.:L.: , che non cadessero
però nella categoria delle colpe gravi, o ordinarie
indicate negli art. 4 e 6, del cap. III tit. XXIX.....-- 5 --

VIII. Il presente sarà assoggettato al G.: O.: d'Italia a termini dell'articolo 5 del suo decreto del giorno 25 del terzo mese del corrente anno 5807, indi stampato coll'aggiunta opportuna delle disposizioni degli Statuti generali: *sull'esecuzione dei pagamenti; sulla mancanza ai lavori; e sulle colpe e pene*, alle quali si riferiscono gli articoli III. IV.V.VI.VII. soprascritti, e diramato a tutti i membri di questa R.:L.: onde nessuna possa infingere ignoranza, e sia esattamente eseguito.

Deliberati in piena Loggia di unanime consenso gli art. 1., e 2 il giorno undecimo; pur di unanime consenso gli art. 3,4,6,7,8, e con un solo negativo l'artic. 5, questo giorno decimo nono del X° mese dell'anno della V.:L.: 5807 a pieno meriggio.

TITOLO XXVIII

Dell'Amministrazione Economica delle Logge.

CAPITOLO I.

De' carichi ordinarj e straordinarj.

1. *Qualunque grado venga conferito nella Franca Massoneria, egli è dotato da chi lo riceve di una somma di denaro, che ogni Loggia prestabilisce, e chiamasi* *tassa di recezione.*

2. *Generalmente, il profano paga per la sua iniziazione una somma più forte di quella che si paga in occasione degli avanzamenti.*

3. *Anche il Massone che si affiglia è soggetto ad una tassa.*

4. *Giova stabilire nelle tasse un prezzo massimo, ed un minimo, acciò ognuno sia libero nella sua prestazione.*
5. *Nessuna* tassa di recezione a qualsivoglia grado può andare disgiunta da una volontaria limosina alla Cassa de' poveri, o della beneficenza.
6. *Per l'iniziazione di un profano la L.: può aggiungere ai carichi stabiliti anche un tenue premio ai Fratelli Serventi.*
7. *Le tasse di recezione devono pagarsi il giorno stesso, in cui ha luogo la causa per cui si pagano.*
Rispetto ai profani il F.: proponente è responsale per il proposto.
8. *I figli de' Massoni pagano le tasse di recezione nella stessa misura degli altri.*
9. *Due tasse personali gravitano ogni anno sopra ciascun Libero Muratore che è membro attivo e presente di una L.: regolare, cioè quella appartenente alla propria Loggia.*
10. Ogni L. stabilisce la tassa annuale a ciascuno de' suoi membri, più o meno gravosa, a misura delle proprie finanze, e dietro la proposizione della Commissione di Finanza. Questa tassa non comprende l'importare de' Diplomi e de' fregi, che ogni L. somministra a' suoi membri.
11. La tassa annuale della L.: si paga ratealmente a quelle distanze, che sono adottate da una formale deliberazione.
12. Col prodotto delle tasse di recezione, e con quello delle tasse annuali, ogni Loggia fa fronte a tutte le spese che le occorrono.
12. ¹ I Membri onorarj, i Soci liberi, ed i Fratelli artisti sono esonerati dalle tasse annuali di Loggia.
14. In caso che per straordinarie occorrenze e bisogni la cassa della Loggia non trovisi aver fondi sufficienti, può venir soccorsa da quella della beneficenza coll'obbligo di esserne rimborsata, non dovendo il di lei prodotto distrarsi in oggetti, che siano diversi del suo Istituto.
Anche la Cassa di Beneficenza può venir soccorsa da quella della Loggia. Questo mutuo soccorso può altresì aver luogo tra le suddette Casse, e quella del Sorv.: Capitolo della L. .:, se vi esiste.
16. Dove manchino assolutamente i fondi necessarj per supplire alle spese indispensabili, la Loggia dietro rapporto del Comitato di finanza, e dopo le conclusioni dell'Oratore sulla discussione, che ne fosse avvenuta, delibera una imposta straordinaria su ciascuno de' suoi membri, sia a titolo di prestito, sia diversamente, con quelle discipline che trova necessarie. I soli Fratelli indicati all'articolo 13. del presente Capitolo ne sono esonerati.

CAP. II DELLA ESECUZIONE DE' PAGAMENTI

¹L'errore di numerazione è nell'originale

1. Salve le eccezioni portate dagli articoli 14 e 16 del Capitolo antecedente, nessuno può essere esentato dai pagamenti ordinarj e straordinarj imposti dalla propria Loggia, senza un motivo da lei riconosciuto ed ammesso.

2. Chi dietro il regolare eccitamento del Tesor.: lascia scorrere un mese senza soddisfare ai pagamenti che gli spettano, è dall'Architetto Revisore dato in nota al Vener.: , il quale privatamente lo avvisa di adempiere a quest'obbligo entro quindici giorni.

3. Passati i quindici giorni, e non eseguito in tutto, o almeno per due terze parti, il pagamento dovuto, il debitore è amorevolmente avvisato in piena Loggia dal Ven.: di doverlo eseguire entro quindici giorni avvenire, e dove egli non fosse presente lo denuncia alla Loggia, e gli manda in iscritto l'accennato avviso.

4. Scorso infruttuosamente anche questo secondo termine, il Ven.: intima al debitore di dovere astenersi dalla Loggia, e di pagare entro quindici altri giorni consecutivi il suo debito, sotto la comminatoria di venire eliminato dalla officina.

5. Se in questo ultimo termine il pagamento non ebbe effetto, il Ven.: previene la Loggia che il fratello N.: è caduto nella pena inflitta nell'articolo antecedente, e domanda se ella voglia applicarla, o accordar tuttavia una proroga al renitente.

6. In caso che la Loggia deliberi l'applicazione della pena, il Ven.: si fa recare dal Segretario il Catalogo de' Fratelli, ed alla presenza dell'Oratore, del Primo Esperto, e del Maestro di Cerimonie, scancella il nome del condannato facendo dichiarare sulle due Colonne, che non fa più parte dell'Officina, ed ordina al Segretario di avvisarne il G.: O.: , e diffidarne il condannato medesimo, prevenendo gli Esperti di non più permettergli l'ingresso nel Tempio.

7. Se la Loggia delibera che si accordi una nuova proroga al debitore, il Segretario gli scrive una tavola d'avviso, indicandogli gli estremi della presa deliberazione, e previene l'Architetto Revisore, o il Tesoriere, perchè alla scadenza di questo termine di grazia debba informare la Loggia del risultato. E dove risulti la non esecuzione del pagamento, il Ven.: scancella il nome del renitente nelle forme surriferite, dichiarandolo decaduto della qualità di membro della Loggia.

8. Qualora alcuno sia stato eliminato dalla Loggia in forza delle suddette disposizioni, presenti una sua domanda, e offrendo di pagare i suoi debiti verso di lei, chiede di venirvi riammesso, la petizione è proposta sulle due Colonne, e la Loggia prende quella deliberazione, che trova più conveniente.

9. Chiunque si rende assente dal proprio O.: è tenuto a pagare anticipatamente la sua tassa personale in ragione di un trimestre. Questa gli è valutata se ritorna nel suddetto termine; una più lunga assenza, che lo obblighi ad affigiarsi ad altra Loggia, come è stato prescritto, lo esime dalle tasse ulteriori.

10. L'assente non è obbligato a veruna delle tasse o imposte straordinarie, che si fossero decretate ed eseguite durante la di lui assenza.

TITOLO XXIX

Dell'Amministrazione Politica

Capitolo I.

Della mancanza ai lavori

1. Ogni Loggia stabilisce col suo particolare Regolamento i giorni, in cui intende di esercitare i propri lavori in ciascun mese. Questo esercizio dovrebbe avere luogo almeno due volte al mese, a meno che giusti motivi non consigliassero una maggiore distanza dall'una all'altra Seduta.
2. Nessun Fratello può dispensarsi dall'intervenire alla Seduta della sua Loggia, senza un motivo legittimo.
3. Chi non può assistere ad una seduta deve prevenirne in iscritto il Ven.: , o il Segretario, o altro Dignitario o Ufficiale della Loggia, indicandone il motivo; e se per circostanze imprevedute non avesse potuto mandarne l'avviso, è in dovere d'informarcela nella Seduta seguente.
4. Chi deve allontanarsi per lungo tempo dall'O.: della sua Loggia, è in dovere di prevenirla con lettera. E durante la sua lontananza, deve ogni tre mesi informarla dello stato e luogo in cui si trova. Qualunque poi sia la durata della sua assenza, quando è di ritorno ne avvisa il Segretario perchè gli spedisca gl'inviti di convocazione.
5. Chiunque essendo presente manca tre volte consecutive alla Seduta senza previo avviso alla L., è avvertito di presentarsi. Non comparendo nel termine assegnatogli, e non facendo conoscere ragioni legittime della sua mancanza, gli è scritto la seconda volta. S'egli persiste in tenersi lontano gli s'invia l'avviso che la Loggia sarà obbligata a ritenere il suo silenzio come una dimissione, e se ancora non risponde, viene scancellato dal Catalogo de' Membri, come il debitore insolvente, di cui si è trattato nel Titolo superiore, e colle medesime norme.
6. Il Segretario è obbligato di dar conto al Ven.: ed alla Loggia delle mancanze di questa natura; e ciò dietro le risultanze dell'appello nominale.
7. Le mancanze frequenti prolungano l'intervallo stabilito agli aumenti di paga.
8. Ogni mancanza non giustificata può venire punita con un'ammenda pecuniaria, che i particolari Regolamenti della Loggia determinano. Quando il Ven.: la inflige, ne previene l'Architetto Revisore, onde la ponga nella passività del Fratello, cui riguarda.
9. Dalle disposizioni degli articoli superiori s'intendono esenti que' Fratelli, i quali sebbene appartenenti alla Loggia posta nell'O.: del loro domicilio, hanno però il di lei permesso di non presentarsi alle sedute ordinarie, per cause a lei conosciute.

CAP.III

Delle colpe e delle pene

1. Il vero spirito della Massoneria non suppone veruna attitudine alla colpa in nessun Fratello. Ma i difetti dell'umanità, la non compiuta riforma delle antiche abitudini, e la negligenza ai doveri massonici, traggono seco le violazioni, e queste esigono un equivalente castigo.

2. Per ogni volontaria trasgressione agli Statuti Generali dell'ORDINE, ed ai regolamenti particolari della Loggia, alla quale si è addetto, s'incorre nella pena proporzionata.

3. Le colpe sono di tre classi: cioè gravi, ordinarie e leggieri.

4. Del genere delle colpe gravi sono: 1. Il tradimento, o la complicità o cooperazione al tradimento, sia all'ORDINE in generale, sia ad una Loggia particolare .

2. La manifestazione de' misterj massonici ad un profano, o anche ad un Massone non possidente i gradi, cui appartengono i manifestati misterj.

5. Le colpe gravi sono verificate dalla Commissine di rigore, indi da lei riferite al G. O. cui solamente spetta l'inflizione o applicazione delle analoghe pene.

6. Colpe ordinarie sono: 1. La manifestazione ad un profano delle discipline ed oggetti di Massoneria (non però de' misteri) e tale che possa compromettere in alcun modo la dignità dell'ORDINE, o il credito di una Loggia: 2. La formazione di partiti o di complotti tendenti a vincolare o prevenire la libertà de' voti: 3. L'irregolarità ne' lavori massonici, sia questa relativa al Fratello, che vi assiste, sia relativa ai lavori stessi: 4. La disubbidienza irragionevole all'autorità del Ven. :. in Loggia, o di altra delle tre Luci in attualità di lavoro: 5. Il rifiuto pertinace agli obblighi annessi alla qualità di membro di Loggia.

7. Colpe leggieri sono: 1. Le inosservanze e inesattezze nei doveri annessi alla carica, o ufficio, che si ha in loggia, sia prescritti dai presenti Statuti, sia voluti dai particolari Regolamenti: 2. Le indecenze, sussurri e disturbi di qualunque modo che si commettono in tempo dei lavori: 3. L'abuso delle qualità profane per influire o imporre nelle deliberazioni. 4. Gli altri casi generalmente menzionati nel corso de' presenti Statuti, e non qualificati come trasgressioni, che incorrono pene superiori alle correzionali.

8. Le pene distinguonsi pure in tre classi, cioè; maggiore, statutaria, e correzionale.

9. Le pene maggiori sono inflitte alle colpe gravi, ma la loro inflizione è riserbata al solo G. O. Uno però accusato di colpe gravi resta tosto sospeso dai lavori sino alla finale decisione.

10. Le pene statuarie sono: 1. Eliminazione dalla Loggia con esposizione di cartello: 2. Sospensione dai lavori con la medesima esposizione: 3. Inabilitazione alla dignità ed ufficj in Loggia: 4. Sospensione delle stesse dignità o ufficj.

11. Le pene correzionali sono: 1. Collocamento tra le due colonne: 2. Coprimento del Tempio: 3. Ammenda pecuniaria: 4. Ammonizione in pubblico.

12. L'eliminazione della Loggia equivale alla perdita della qualità di membro della medesima; il nome del punito è scancellato dal catalogo dei Fratelli, che la compongono. Un cartello scritto a caratteri rossi è esposto nel Vestibolo, e annuncia il nome dell'eliminato, e vi rimane non meno di tre Sedute.

13. La sospensione dai lavori è una temporanea eliminazione dalla Loggia. Ella non deve eccedere giammai il termine di nove mesi nè esser minore di tre. Il cartello è esposto sulla colonna del sospeso.

14. L'inabilitazione dalle dignità ed ufficj importa l'esclusione di nove mesi almeno al punito da qualunque funzione in Loggia.
15. La sospensione dalle dignità ed ufficj non può essere maggiore di tre mesi.
16. Il collocamento tra le due colonne non può essere maggiore di tre Sedute, nè più di tre quarti d'ora per ogni Seduta. Il punito vi rimane in piedi, ed all'ordine.
17. Il coprimento del Tempio è riferibile alla Seduta, in cui s'inflige questa pena, nè può durare più di tre Sedute successive.
18. L'ammenda pecuniaria è prestabilita pei singoli casi dai rispettivi Regolamenti di ciascuna L. e versata sollecitamente nella Cassa di beneficenza.
19. Finalmente l'ammonizione in pubblico è un dolce rimprovero che fa il Ven.: in piena Loggia al Fratello che lo ha meritato.
20. Oltre la menzione fattasi in più luoghi dei presenti Statuti de' varj casi, ai quali è prescritta alcuna delle pene o statutarie o correzionali, è in genere stabilito che le colpe ordinarie sono punite con una pena statutaria, e quelle leggieri con una correzionale.
21. La recidività nelle colpe anche leggieri da' loro un grado maggiore di colpabilità.
22. Le circostanze più o meno gravi della colpa autorizzano l'unione di una pena statutaria ad una o anche due delle correzionali a un tempo istesso.
23. L'incorreggibilità aumenta il grado della colpa, e la sottopone alle pene statutarie le più rigorose.
24. Il pentimento, la confessione sincera del fallo commesso, e la pronta e rispettosa sommissione alla pena inflitta, possono diminuire il castigo al colpevole.

Estratto dagli Statuti generali della Franca - Massoneria in Italia
Per copia conforme
Pagani Segretario